

REGOLAMENTO (CE) N. 1105/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2006

che stabilisce gli importi degli aiuti per i foraggi essiccati relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1786/2003 stabilisce, all'articolo 4, paragrafo 2, l'importo dell'aiuto che deve essere versato alle imprese di trasformazione per i foraggi essiccati, entro il limite del quantitativo massimo garantito previsto all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (2) Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, i quantitativi comunicati dagli Stati membri alla Commissione, a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽²⁾, includono le scorte in giacenza al 31 marzo 2006 che potrebbero, conformemente all'articolo 34 bis di detto regolamento, beneficiare dell'aiuto previsto per la campagna 2005/2006.
- (3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 36, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005, è opportuno riportare alla campagna 2005/2006 anche i quantitativi che non

hanno potuto essere presi in considerazione per la campagna 2004/2005, a causa di una comunicazione tardiva di uno Stato membro.

- (4) Da tali comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.
- (5) L'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati ammonta pertanto a 33 EUR/t conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003.
- (6) Per gli Stati membri che applicano un periodo transitorio facoltativo conformemente all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽⁴⁾, occorre stabilire l'aiuto di cui al paragrafo 2, secondo comma, di detto articolo, conformemente al disposto dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 382/2005.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi degli aiuti per i foraggi essiccati sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).⁽²⁾ GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 432/2006 (GU L 79 del 16.3.2006, pag. 12).⁽³⁾ GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 382/2005.⁽⁴⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

ALLEGATO

Importi degli aiuti per i foraggi essiccati

Campagna 2005/2006

Stato membro	Aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 (EUR/t)	Aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (EUR/t)
Belgio	—	
Repubblica ceca	33,00	
Danimarca	33,00	
Germania	33,00	
Grecia	33,00	22,233
Spagna	33,00	23,036
Francia	33,00	35,535
Irlanda	33,00	
Italia	33,00	
Lituania	33,00	
Lussemburgo	—	
Ungheria	33,00	
Paesi-Bassi	33,00	35,830
Austria	33,00	
Polonia	33,00	
Portogallo	33,00	
Slovacchia	33,00	
Finlandia	33,00	35,830
Svezia	33,00	
Regno Unito	33,00	